

Liti tributarie, alt alle prove in appello: ampia discrezionalità dei giudici

Contenzioso

Per gli atti notificati dal 5 gennaio scorso restano solo soluzioni in deroga

Senza norme transitorie è penalizzato chi aveva rinviato atti costosi

A cura di

Laura Ambrosio
Antonio Iorio

Per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024 non sono ammessi nuovi mezzi di prova ed è vietato produrre nuovi documenti salvo specifiche eccezioni. Mai, invece, è consentito il deposito di deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato o di atti che ne costituiscono presupposto, producibili in primo grado.

Vecchia e nuova disciplina

In base alla precedente versione dell'articolo 58 del Dlgs 546/1992, nel procedimento di appello il giudice non poteva disporre nuove prove ma era ammissibile la produzione di nuovi documenti. In generale, quindi, le parti potevano produrre in appello qualsiasi documento, pur se già in precedenza nella loro disponibilità.

La produzione documentale, secondo la giurisprudenza di legittimità (per tutte, sentenze 8089/2023 e 29087/2018), poteva avvenire fino al termine perentorio di 20 giorni liberi

prima dell'udienza, anche qualora non vi fosse stata impossibilità per le parti di produrli in primo grado.

In attuazione della delega (articolo 19, comma 1, lettera d, legge 111/23), il Dlgs 220/23 riscrive l'articolo 58 del Dlgs 546/92 prevedendo la preclusione per il giudice d'appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto essere disposte o acquisite nel giudizio di primo grado. Resta comunque ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, se:

- 1 il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa;
- 2 o la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

Le due deroghe all'ammissione di nuove prove in appello vengono così estese anche alla produzione documentale nel secondo grado che, pertanto, è fortemente ridimensionata.

Resta la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

I documenti indispensabili

Escluse le ipotesi di assenza di procura, delega di firma o questioni legate alla notifica dell'atto, per le quali vige il divieto assoluto di produzione, la norma pare far riferimento più in generale a documenti a sostegno delle prove o delle tesi delle parti. È evidente che il giudice di secondo grado dispone di ampia discrezionalità per valutare quanto producibile ex novo in appello poiché indispensabile ai fini della decisione. È opportuno che le parti, nel timore di non poter produrre successivamente documenti in proprio favore,

prudenzialmente depositino numerosi allegati (anche se valutati almeno inizialmente poco utili).

Cause non imputabili alla parte

L'altra eccezione dovrebbe riguardare i casi, ad esempio, in cui la parte non

poteva disporre dei documenti nonostante si fosse attivata in tal senso. Si pensi alla documentazione bancaria che l'istituto di credito fornisce in ritardo, all'acquisizione di documenti all'estero, agli atti contenuti nel fascicolo del Pm del parallelo processo penale non ancora disponibile alle parti, alle decisioni sopravvenute di altri giudici. Ai fini della loro produzione, dovrebbe essere sufficiente dimostrare la tempestività della richiesta ed eventuali solleciti e/o la loro messa a disposizione successiva alla data limite del deposito documentale in primo grado (20 giorni liberi prima dell'udienza).

Assenza di norma transitoria

Può verificarsi che nel corso del procedimento di primo grado avviato prima del 5 gennaio scorso, non essendo ci al tempo preclusioni, una parte abbia scientemente omissso il deposito di alcuni documenti perché ad esempio ritenuti non necessari o onerosi (si pensi a un parere su questioni interpretative, a perizie giurate, eccetera). In assenza di disposizioni transitorie ad hoc, le parti, in appello, si troverebbero nella singolare situazione di non poter più produrre tali documenti.

La nuova ammissione dovrebbe essere subordinata alla sussistenza di una delle due eccezioni previste: salvo che l'ipotesi di causa non imputabile alla parte venga estesa anche ai casi in cui una parte, stante la precedente norma, non abbia depositato i documenti, il nuovo deposito in appello resta subordinato alla valutazione di "indispensabilità" dei giudici.

Va da sé che, ove ancora siano aperti i termini (20 giorni prima dell'udienza di merito), conviene prudenzialmente effettuare la produzione documentale.

LE NUOVE NORME

Per appelli notificati a controparti dal 5 gennaio 2024:

- Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti.

Eccezioni: a) il collegio li ritiene indispensabili per la decisione della causa; b) la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

- Non possono essere proposti motivi aggiunti.

Eccezioni: la parte è venuta a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergono vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

- Non è consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato o degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado.

Eccezioni: nessuna.